

REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL COA DEI  
PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini dell'esercizio della facoltà di proporre ricorso dinanzi ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, secondo quanto previsto dall'art. 61 della legge professionale forense, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 10 luglio 2017, n. 16993/17.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'attività di valutazione

L'attività di valutazione nel merito delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini indicati nell'articolo precedente, è esercitata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mediante l'adozione di apposita delibera, su relazione del Consigliere designato per l'esame preliminare di ciascun fascicolo.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi di proporre ricorso, il Consigliere delegato ne predisporrà il relativo testo che sarà sottoposto successivamente alla firma del Presidente.

La designazione del Consigliere designato avverrà da parte del COA secondo un criterio di rotazione.

Ove il Consigliere designato quale relatore rilevi un conflitto di interessi con la propria funzione ne informa senza indugio il Presidente, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente designando quale relatore altro Consigliere.

Art. 3

Accesso ai documenti del CDD da parte dei Consiglieri dell'Ordine

Le decisioni e i relativi documenti allegati dei provvedimenti disciplinari saranno visibili dal momento in cui il CDD depositerà la decisione nella pagina "Incolpati" e nella pagina "Protocolli e documenti" del relativo programma informatico.

La visualizzazione è in sola lettura per la durata di 30 gg, quale periodo coincidente con i termini previsti per l'eventuale proposizione del ricorso.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà applicazione con riguardo ai provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmessi al Consiglio dell'Ordine a decorrere dal 1/5/18.